

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 30-985

Reg. (CE) n. 1083/2006: POR FSE 2007-2013, Assi I e II. L.R. 34/2008. Modifica ed integrazione alla DGR 2-230 del 29/06/2010 - Misura I.4 "Piu' stabilita' " - ed alla DGR 41-523 del 4/08/2010.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 e successive modificazioni, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga i Regolamento (CE) n. 1260/1999, che prevede all'art. 37, i Programmi operativi;

visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione delle Comunità europee del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 e successive modificazioni e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

visto il Regolamento (UE) n. 539/2010 del 16 giugno 2010 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 – 230 del 29/06/2010: "Approvazione del piano straordinario per l'occupazione";

ritenuto di modificare la scheda: "Piu' stabilità" contenuta nell'allegato alla predetta deliberazione, sostituendo il testo della voce: "Intensità dell'aiuto" con il testo contenuto nell'allegato alla presente deliberazione al fine di consentire la definizione della durata del percorso di ricollocazione, ivi previsto, in relazione al livello di occupabilità della persona;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41 – 523 del 4/08/2010: "Reg. (CE) n. 1083/2006: POR FSE 2007-2013, Assi I e II. DGR 2 - 230 del 29/06/2010. Interventi di ricollocazione per lavoratori/trici disoccupati/e e occupati/e a rischio di perdita del posto di lavoro. Spesa prevista € 8.000.000,00, di cui € 2.000.000,0 su capitoli vari del bilancio 2010 e € 6.000.000,00 mediante assegnazione su capitoli vari del bilancio pluriennale 2010/12, anno 2011"; ritenuto, per motivi di conformità alle modifiche ed integrazioni alla DGR 2 – 230 del 29/06/2010 di modificare ed integrare, altresì, la deliberazione 41 – 523 del 4/08/2010;

preso atto delle norme regionali vigenti in materia di ordinamento contabile, di organizzazione degli uffici e di disciplina della dirigenza regionale;

dato atto dell'istruttoria del presente provvedimento;

la Giunta Regionale, ai sensi di legge, unanime,

delibera

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate la modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2-230 del 29/06/2010, così come indicato dall'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Di stabilire la modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta regionale 41 – 523 del 4/08/2010 sostituendo la nota (2) dell' allegato – A – con la seguente nota:

- (2) la spesa prevista è suddivisa in € 3.180,00 pro-capite per sei mesi, per i servizi volti al reinserimento lavorativo delle persone (*orientamento professionale, formazione e riqualificazione, rafforzamento delle competenze, accompagnamento all'inserimento in nuove attività lavorative*

anche di autoimpiego) ed in € 3.180,00 pro-capite per sei mesi, per il relativo incentivo alla partecipazione.

Nel caso in cui il percorso di ricollocazione abbia una durata inferiore a sei mesi e comunque non inferiore a tre, l'intensità dell'aiuto deve essere proporzionale, fatto salvo l'incentivo all'impresa che resta parametrato ai sei mesi.

Nel caso di minore spesa per servizi, la somma non utilizzata deve essere spesa per servizi a favore di un altro soggetto tra quelli indicati dalla nota (1).

Nel caso in cui le risorse disponibili (*a favore dei soggetti di età superiore a 45 anni*) non fossero esaurite entro il 30 aprile 2011, saranno utilizzate per soggetti di età inferiore.

Di stabilire la modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta regionale 41 – 523 del 4/08/2010 sostituendo la nota (2) dell' allegato – B – con la seguente nota:

(2) la spesa prevista è suddivisa in € 3.180,00 pro-capite per sei mesi, per i servizi volti al reinserimento lavorativo delle persone (*orientamento professionale, formazione e riqualificazione, rafforzamento delle competenze, accompagnamento all'inserimento in nuove attività lavorative anche di autoimpiego*) ed in € 3.180,00 pro-capite per sei mesi, per il relativo incentivo alla partecipazione.

Nel caso in cui il percorso di ricollocazione abbia una durata inferiore a sei mesi e comunque non inferiore a tre, l'intensità dell'aiuto deve essere proporzionale, fatto salvo l'incentivo all'impresa che resta parametrato ai sei mesi.

Nel caso di minore spesa per servizi, la somma non utilizzata deve essere spesa per servizi a favore di un altro soggetto tra quelli indicati dalla nota (1).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato